

- i domicili digitali devono essere acquisiti nel momento stesso in cui si intende utilizzarli, al fine di assicurare la qualità del dato, nel rispetto del principio di esattezza;

- tali domicili, soprattutto quando rientrano all'interno di veri e propri elenchi, devono essere cancellati subito dopo essere stati utilizzati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, considerato che la prova circa l'effettiva esistenza di un dato domicilio digitale in un dato momento è conservata dal Gestore dell'INAD.

Gli enti autorizzati possono accedere consultare ed effettuare estrazioni multiple di domicili digitali mediante interoperabilità (Linee guida INAD 2.5 Estrazione dati)

codice fiscale: per ottenere il domicilio digitale corrispondente al momento della consultazione e, in caso di domicilio digitale eletto in qualità di Professionista, anche l'attività professionale esercitata

domicilio digitale, codice fiscale e data: consentono di verificare se, alla data indicata, il domicilio digitale era associato al codice fiscale indicato

elenco di codici fiscali: per ottenere elenco dei relativi domicili digitali

API per ricerche multiple (fino a un massimo di 1.000 soggetti)

[SPECIFICHE TECNICHE DELLE API](#)

[DESCRIZIONE TECNICA DELLE API](#)

Tramite Domicilio digitale è possibile risolvere l'esigenza di inviare al cittadino comunicazioni telematiche a valore legale, analogamente a quanto già avviene con INI-PEC per imprese e professionisti.

Tempestiva ricezione

L'ente che invierà comunicazioni tramite Domicilio digitale potrà avvalersi della conferma immediata di ricezione da parte del cittadino.

Taglio completo ai costi di postalizzazione
Digitalizzando e sostituendo interamente la raccomandata, l'ente risparmia così costi cartacei e di invio (buste, stampa, francobolli, etc).

Notifiche automatizzate

L'utente può disporre di un sistema di notifiche completamente automatizzato, grazie all'indice di tutti i Domicili digitali disponibili.

Risparmio di tempo

Domicilio digitale favorisce l'intero flusso di comunicazione, facendo risparmiare molto tempo ad entrambe le parti.

Un indice nazionale

La norma prevede la realizzazione di un indice nazionale pubblico dei Domicili digitali delle persone fisiche, nel quale possano essere consultati i domicili digitali validi per tutte le comunicazioni aventi valore legale nei confronti dei cittadini aderenti.

Integrazione tramite API pubbliche

INAD: Indice Nazionale dei Domicili Digitali

NOTE AGID per le PA

Indici domicili digitali esistenti

- IPA: Indice dei domicili digitali delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici esercizi
- INI PEC: Indice dei domicili digitali di imprese, professionisti e iscritti ad albi
- NEW: INAD

CAD Art. 3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale c. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica

- amministrazioni pubbliche
- gestori o esercenti di pubblici servizi

comunicano con le persone fisiche esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato

In diritto il domicilio è il luogo ove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Indicare (in diritto eleggere) il proprio domicilio digitale significa quindi comunicare un indirizzo telematico (la PEC, fatte salve le disposizioni comunitarie relative al servizio elettronico di recapito certificato qualificato) che diventa un luogo virtuale al quale si possono ricevere tutte le comunicazioni da pubbliche amministrazioni, gestori ed esercenti di pubblici servizi, imprese, professionisti, ecc.

Il CAD prevede che tutti gli utenti titolari di un domicilio digitale ne devono fare un uso diligente (es. verificando l'efficienza della propria casella di PEC, assicurando che il domicilio digitale sia attivo e vi sia sufficiente spazio a disposizione per il recapito); inoltre, gli utenti devono comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione del proprio domicilio digitale.

- per i cittadini e gli "esclusi" dagli altri due indici
- persone fisiche maggiorenni, ossia i cittadini
- professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della Legge n. 4/2013

Gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in INI-PEC vengano eletti automaticamente anche su INAD, come domicili digitali di persone fisiche. I professionisti possono modificare il proprio domicilio in INAD, eleggendone uno diverso da quello presente in INI-PEC
Gli indirizzi dei professionisti in INAD sono 2,4 milioni.

enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC

iscrizione è facoltativa (eccetto per i professionisti INI PEC)

Dal 06 giugno 2023 qualsiasi cittadino maggiorenne e titolare di un indirizzo PEC potrà eleggere il proprio Domicilio digitale su INAD.

Tutti i domicili eletti dai cittadini, saranno successivamente pubblicati a partire dal 06 luglio e resi disponibili alla consultazione.


Indicando una Pec come tuo Domicilio digitale riceverai tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale direttamente nella tua casella di posta.
Puoi gestire il tuo account in completa autonomia: in qualsiasi momento potrai indicare un'altra Pec oppure cancellarla definitivamente.

INAD: A chi è rivolto



INAD

INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI



FONTI NORMATIVE RILEVANTI

- ✓ D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (**CAD**): articoli 1, comma 1, lettera n-ter), 3-bis, 6, 6-quater, 6-quinquies, 14-bis, 50, 64, 64-bis e 71;
- ✓ Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (Regolamento **eIDAS**);
- ✓ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (**RGPD**);
- ✓ D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (**Codice privacy**);
- ✓ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (**TUDA**);
- ✓ Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;

- ✓ **Garante privacy** - Parere all’AgID sullo schema di Linee guida dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese - 22 luglio 2021
- ✓ **Agid** -Linee Guida, versione 2.1 - 08/08/2023



INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI

- 1. Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD)**
2. Domicilio digitale: che cosa è?
3. Domicilio digitale: chi lo ha o deve averlo?
4. INAD: qualità dei dati?
5. INAD: quale utilizzo?



ARTICOLO 6-QUATER – DLGS. 82/2005 (CAD)

E' istituito il **pubblico elenco dei domicili digitali** delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili **eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.**



INAD

ARTICOLO 6-QUATER – DLGS. 82/2005 (CAD)

La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all'**AgID**, che vi provvede **avvalendosi** delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

Linee Guida AgID versione 2.1 del 8 agosto 2023

(...) il trattamento dei dati personali all'interno dell'INAD è effettuato dal **Gestore INAD**, in qualità di **titolare**, nell'adempimento delle attribuzioni di legge individuate dagli articoli 3-bis, 6 e 6-quater del CAD nonché dalle presenti Linee Guida aventi natura di fonte normativa con valenza erga omnes.

(...) il Gestore INAD **designa InfoCamere S.c.p.A. quale responsabile del trattamento dei dati personali**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR.



INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI

1. INAD
2. **Domicilio digitale: che cosa è?**
3. Domicilio digitale: chi lo ha o deve averlo?
4. INAD: qualità dei dati?
5. INAD: quale utilizzo?



DOMICILIO DIGITALE: COSA E'?

(CODICE CIVILE) Articolo 43 – domicilio e residenza

Il **domicilio** di una persona è nel **luogo** in cui essa ha stabilito la **sede principale dei suoi affari e interessi**.

La **residenza** è nel **luogo** in cui la persona ha la dimora abituale.

(CODICE CIVILE) Articolo 47 – Elezione di domicilio

Si può eleggere domicilio **speciale** per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente **per iscritto**.



DOMICILIO DIGITALE: COSA E'?

ARTICOLO 1 – DLGS. 82/2005 (CAD)

n-ter) **domicilio digitale**: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE , di seguito “Regolamento eIDAS”, **valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale**;

v-bis) **posta elettronica certificata**: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi



DOMICILIO DIGITALE: COSA E'?

ARTICOLO 1 – DPCM 58/2022 (Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione)

- g) «**domicilio digitale di piattaforma**»: l'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, **appositamente eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma**, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera c), del decreto-legge;
- h) «**domicilio digitale speciale**»: l'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo n. 82 del 2005 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale **per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione**, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera b), del decreto-legge;
- i) «**domicilio digitale generale**»: l'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato **inserito in uno degli elenchi** di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD e previsto dall'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge;



INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI

1. INAD
2. **Domicilio digitale: che cosa è?**
3. **Domicilio digitale: chi lo ha o deve averlo?**
4. INAD: qualità dei dati?
5. INAD: quale utilizzo?



(CAD) Articolo 3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale

1. I **soggetti** di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese **hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale** iscritto nell'**elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter**.



(CAD) Articolo 2. Finalità e ambito di applicazione

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

- a) alle **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...);
- b) ai **gestori di servizi pubblici**, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- c) alle **società a controllo pubblico**, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (...).



I.P.A.
presso AgID

(CAD) Articolo 6-ter. Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali **da utilizzare per le comunicazioni** e per lo **scambio di informazioni** e per **l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge** tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.



**INI-PEC
presso Mi.S.E.
(CCIAA)**

(CAD) Articolo 6-bis. Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti

1. Al fine di favorire la **presentazione di istanze, dichiarazioni e dati**, nonché lo **scambio di informazioni e documenti** tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (**INI-PEC**) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. (...) I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono **mezzo esclusivo di comunicazione e notifica** con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.



DOMICILIO DIGITALE: CHI?

(CAD) Articolo 3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, **chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale** da iscrivere nell'**elenco di cui all'articolo 6-quater**.



ad oggi
non ancora emanato

(CAD) Articolo 3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale

3-bis. Con decreto (...), sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la **data** a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, **avvengono esclusivamente in forma elettronica**.

Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti **è attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalità** con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.



(CAD) Articolo 3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale

4-quinquies. E' **possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari**. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, **colui** che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

Il domicilio digitale «speciale» non confluisce in INAD



INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI

1. INAD
2. Domicilio digitale: che cosa è?
3. Domicilio digitale: chi lo ha o deve averlo?
- 4. INAD: qualità dei dati?**
5. INAD: quale utilizzo?



INAD: qualità dei dati?

(CAD) Articolo 3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale

1-bis. Nel caso in cui il domicilio eletto **risulti non più attivo** si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

1-ter. Le **persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi** del servizio di cui all'articolo **64-bis**, di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (**ANPR**) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio **comune di residenza**.

1-quater. I soggetti (...) hanno l'obbligo di fare un **uso diligente** del proprio domicilio digitale e di **comunicare ogni modifica o variazione** del medesimo (...) sono definite le modalità di gestione e di **aggiornamento** dell'elenco (...) anche nei casi di **decesso del titolare** del domicilio digitale eletto o di **impossibilità sopravvenuta** di avvalersi del domicilio.



INAD: qualità dei dati?

(CAD) Art. 6-quater. Indice nazionale dei domicili digitali (...)

3. **AgID** provvede costantemente all'**aggiornamento** e al **trasferimento** dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'**ANPR** e il **Ministero dell'interno** provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo.



(CAD) Art. 6-quater. Indice nazionale dei domicili digitali (...)

1. (...) E' fatta salva la facoltà del **professionista, non iscritto** in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un **domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.**
2. Per i **professionisti iscritti** in albi ed elenchi **il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando** il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.



INAD: qualità dei dati?

Linee Guida AgID versione 2.1 del 8 agosto 2023

La responsabilità in ordine alla **veridicità ed esattezza dei dati** presenti all'interno dell'INAD è posta in capo al soggetto che ha effettuato la relativa comunicazione.

Per la corretta gestione dell'INAD, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, secondo periodo del CAD e dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-septies del CAD, il Gestore **effettua controlli sia in fase di elezione del domicilio sia periodicamente.**



INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI

1. INAD
2. Domicilio digitale: che cosa è?
3. Domicilio digitale: chi lo ha o deve averlo?
4. INAD: qualità dei dati?
5. **INAD: quale utilizzo?**



(CAD) Articolo 6. Utilizzo del domicilio digitale

1. Le **comunicazioni tramite** i domicili digitali sono effettuate agli **indirizzi** inseriti negli **elenchi** di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, **o** a quello eletto come **domicilio speciale** per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies.



(CAD) Articolo 6. Utilizzo del domicilio digitale

1. (...) Le **comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis** producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli **stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta** salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.



(CAD) Articolo 6. Utilizzo del domicilio digitale

1-quater. (...) I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, **notificano** direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis **i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni** di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario.



(CAD) Articolo 3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis

(CAD) Articolo 18-bis. Violazione degli obblighi di transizione digitale

2 tipologie di violazioni:

Comma 1:

violazione delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione;

-> Le violazioni rilevano ai fini della **misurazione e della valutazione della performance** individuale dei dirigenti responsabili e comportano **responsabilità dirigenziale e disciplinare** (comma 4)

Comma 5:

- mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti od informazioni;
 - trasmissione informazioni o dati parziali o non veritieri;
 - violazioni relative a pagoPA (art. 5), soddisfazione sui siti e statistiche (art.7), fascicolo informatico (art. 41); conservazione (art. 43); opendata (art. 50); PDND (art. 50-ter); appIO (art. 64-bis); accesso servizi con ID (art. 3-bis); MMS ACN (art. 33-septies DL 179/2012)
- > **Sanzione amministrativa** (€ 10.000-100.000) in caso di mancata ottemperanza ad ordine AgID + comma 4



INAD: QUALE UTILIZZO?

(CAD) Articolo 6-quinquies. Consultazione e accesso

1. La **consultazione** on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a **chiunque** senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.
2. L'**estrazione** dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le **modalità fissate da AgID** nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è **vietato l'utilizzo dei domicili digitali** di cui al presente articolo **per l'invio di comunicazioni commerciali**, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le **informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione** del domicilio digitale.



Responsabile della Protezione dei Dati Personali



**fotografa il qr-code e
prenota un appuntamento gratuito**



CC BY-NC Attribuzione – Non Commerciale
Per maggiori informazioni consultare
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.it>